



in giro per l'Austria

Finalmente è giunto il momento di godersi una vacanza in Austria, del tutto meritata! Ma cosa succede se si ammala o se ha un infortunio mentre si trova lì in vacanze? Ecco alcuni punti importanti di cui tener conto.

Informazioni generali

Dall'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e gli Stati dell'UE, il 1° giugno 2002, le persone che hanno un'assicurazione malattia svizzera, durante un soggiorno temporaneo in Austria hanno diritto alle prestazioni in natura dell'assicurazione malattia presentando la **tessera europea di assicurazione malattia**. Questa tessera è emessa dalla cassa malattia presso la quale Lei ha stipulato l'assicurazione di base (assicurazione malattia obbligatoria) e le dà il diritto alle prestazioni che si rendano necessarie da un punto di vista medico durante la durata prevista del suo soggiorno. Le prestazioni a cui ha diritto sono le stesse di cui gode una persona che rientra nell'assistenza sanitaria pubblica in Austria. Per praticità porti sempre con sé la tessera europea.

Tessera europea di assicurazione malattia dimenticata o smarrita?

In questo caso può richiedere alla sua cassa malattia l'emissione di un cosiddetto **certificato sostitutivo provvisorio**, che le può essere recapitato per posta o per fax direttamente nel suo luogo di vacanze. L'importante è che lo possa esibire all'istituzione del Paese in cui si trova prima di terminare il trattamento.

Alcune casse malattia hanno un numero verde per il servizio clienti (hotline), al quale si può rivolgere telefonicamente se si ammala o ha un infortunio all'estero. Si informi presso la sua cassa malattia prima di partire.

L'elenco delle prestazioni fornite dall'assicurazione malattia italiana è simile a quello svizzero. Le modalità di pagamento invece sono diverse e in alcuni casi la partecipazione ai costi è più elevata.

Qui di seguito si affrontano i singoli temi in modo più dettagliato.

Cure mediche

In linea di principio ha la libera scelta del medico tra quelli che hanno sottoscritto un contratto con le casse malattia (medici convenzionati). Vi rientrano i medici liberi professionisti convenzionati, i medici degli ambulatori (strutture delle casse malattia) e i medici delle ambulanze ospedaliere.

Se riceve delle cure mediche, normalmente le spese sono fatturate alla cassa malattia competente per territorio (vedi lista alla fine del vademecum).

Se tuttavia non si rivolge a un medico convenzionato bensì a un cosiddetto medico non convenzionato (Wahlarzt), le spese vengono fatturate a lei direttamente. Al suo ritorno in Svizzera può chiedere il rimborso alla sua cassa malattia. Tenga presente che cure dispensate da un medico non convenzionato possono provocare costi notevolmente più elevati, poiché non sono ancorate a tariffe prestabilite (vedi paragrafo **rimborso dei costi**). Le consigliamo di informarsi anticipatamente sui costi della cura che saranno a suo carico.

Per consultare uno specialista occorre una richiesta impegnativa del medico.

Se ricorre a prestazioni da parte di psicoterapisti o psicologi, in mancanza di tariffe convenzionate riceverà soltanto un contributo ai costi conformemente allo statuto della cassa malattia locale competente.

Medicamenti

Se il medico Le prescrive dei farmaci, li può ottenere in farmacia dietro presentazione della ricetta medica. Il rimborso è effettuato solo per medicinali autorizzati e contenuti nel prontuario dei farmaci rimborsabili, come liberamente prescrivibili. Per altri farmaci è necessaria l'autorizzazione di un medico in capo o di un organo medico di controllo. Per informazioni al riguardo si rivolga al medico che le rilascia la prescrizione.

Partecipazione ai costi:

- 4.90 EUR di tassa per ogni prescrizione medica

Non sono soggetti a partecipazione i medicinali per malattie infettive con obbligo di notifica.

Mezzi ausiliari

Per mezzi ausiliari prescritti dal medico (per es. Bendaggi, accessori per la deambulazione) può rivolgersi a negozi specializzati in articoli sanitari e ortopedici dietro presentazione della prescrizione medica.

Partecipazione ai costi:

- 10%, ma come minimo 26.80 EUR (per ausili visivi minimo 80.40 EUR)

L'importo massimo della partecipazione ai costi può arrivare fino a 1'072 EUR a seconda della cassa malattia, nel caso di protesi fino a 2'680 EUR.

Per i bambini che non hanno ancora compiuto i 15 anni d'età non viene riscossa alcuna partecipazione ai costi.

Trattamento ospedaliero diurno

Vigono gli stessi criteri che per le cure mediche.

Trattamento in degenza ospedaliera

Se la gravità della malattia richiede un trattamento in degenza ospedaliera, il medico le fornisce una prescrizione di ricovero ospedaliero. In caso di urgenza si può recare anche direttamente all'ospedale. Al momento del ricovero deve esibire la sua tessera europea di assicurazione malattia. Ha diritto sostanzialmente alle cure erogate nel reparto comune dell'ospedale pubblico più vicino (per es. Landeskrankenhaus).

I costi di degenza vengono presi in carico dalla cassa malattia competente per territorio.

Se non si reca nella struttura ospedaliera pubblica più vicina i maggiori costi eventualmente connessi sono a Suo carico.

Costi sensibilmente più elevati possono insorgere anche qualora si rechi in un ospedale privato. Prima di iniziare il trattamento presso l'ospedale, voglia informarsi sui costi che le verranno addebitati.

Partecipazione ai costi:

- all'incirca 12 EUR per ciascun giorno di trattamento per un massimo di 28 giorni all'anno in caso di degenza nell'ospedale pubblico più vicino

Trasporto/Salvataggio

Sono rimborsati i costi di salvataggio e di trasporto all'ospedale convenzionato o al medico convenzionato più vicini se è certificato dal medico che a causa della Sua malattia o del Suo infortunio Lei non è grado di utilizzare un mezzo di trasporto pubblico. Sono a Suo carico le spese di solo recupero o di eventuale trasporto in Svizzera (vedi paragrafo [Assicurazione per viaggi e vacanze](#))..

Rimborso dei costi

I costi secondo tariffe convenzionate sono assunti dalla cassa malattia competente per territorio. Se si rivolge a un medico non convenzionato può esigere il rimborso dell'80% della tariffa applicata ai medici convenzionati da parte della cassa malattia di territorio. A tal fine deve inviare i documenti alla Sua cassa malattia, che procederà al rimborso secondo la normativa austriaca in materia oppure secondo le tariffe vigenti in Svizzera. In quest'ultimo caso tenga presente che le possono essere detratte la franchigia e la partecipazione ai costi.

Inabilità al lavoro/Indennità giornaliera

Se Lei ha un'assicurazione per l'indennità in caso di perdita di guadagno e durante le vacanze è inabile al lavoro per più di tre giorni, deve farsi attestare l'inabilità al lavoro da parte del suo medico curante, al quale deve richiedere di redigere una *Attestazione di inabilità lavorativa*. Inoltre subito l'attestazione alla cassa malattia austriaca e chiedi il rilascio di un attestato europeo di inabilità al lavoro (formulario E 115). Non dimentichi di informare il suo datore di lavoro circa la sua inabilità al lavoro, comunicandogli eventualmente per telefono la durata prevista dell'inabilità se

essa richiede un soggiorno in Germania più lungo rispetto alla durata prevista delle vacanze.

In caso di inabilità al lavoro di media o lunga durata, la cassa malattia vigila sulla sua durata convocandola eventualmente a una visita di controllo presso un medico di fiducia dell'istituzione. Lei è tenuto a presentarsi a questa visita, in ogni caso.

Assicurazione viaggi e vacanze

Onde evitare per quanto possibile ingenti costi scoperti, Le consigliamo di stipulare un'assicurazione viaggi e vacanze (per es. presso la Sua cassa malattia).

A seconda del tipo di contratto, questo tipo di assicurazione copre i seguenti costi:

- Costi di trasporto in Svizzera (rimpatrio)
- Eventuali costi aggiuntivi per cure mediche
- Costi aggiuntivi per cure ospedaliere ricevute su sua richiesta in camera privata o doppia (in Austria conosciuta come classe speciale 1 o 2)

Alcune assicurazioni viaggi e vacanze, oltre all'assunzione dei costi per prestazioni mediche, offrono ad esempio anche il rimborso di spese di annullamento o un'assicurazione tutela giudiziaria. Le consigliamo di informarsi sui dettagli di questa assicurazione.

La sua cassa malattia in Svizzera non può rimborsarle la partecipazione ai costi secondo l'ordinamento austriaco.

Altri consigli per persone in viaggio d'affari *, studenti, lavoratori distaccati *, lavoratori occupati nell'ambito dei trasporti internazionali*

Le informazioni contenute in questo opuscolo valgono anche nel caso in cui Lei rientri in una delle succitate categorie di persone e abbia bisogno di prestazioni mediche durante il periodo previsto di soggiorno in Austria. Se il Suo soggiorno in Austria è di una certa durata e ha bisogno di prestazioni medico-sanitarie Le consigliamo di mettersi in contatto con la cassa malattia competente per territorio.

* La regolamentazione finora esposta si applica alle prestazioni in caso di malattia e gravidanza nonché all'infortunio professionale e non professionale.

Esclusione di responsabilità:

Questo opuscolo le offre una panoramica generale sull'aiuto reciproco alle prestazioni in Germania. Per informazioni dettagliate voglia rivolgersi al fornitore di prestazioni o a una delle casse malattie di seguito elencate. Non è da escludere che sopraggiungano cambiamenti nel sistema assistenziale tedesco successivamente alla pubblicazione del presente opuscolo. Le informazioni in esso contenute non costituiscono materia fondante di alcun diritto.

Denominazione e indirizzo delle casse malattia

| | | | |
|--|---------------------------------|------|------------|
| Wiener Gebietskrankenkasse | Wienerbergstraße 15-19 | 1103 | Wien |
| Niederösterreichische Gebietskrankenkasse | Dr.-Karl-Renner-Promenade 14-16 | 3100 | St.Pölten |
| Oberösterreichische Gebietskrankenkasse | Gruberstraße 77 | 4021 | Linz/Donau |
| Salzburger Gebietskrankenkasse | Faberstraße 19-23 | 5024 | Salzburg |
| Tiroler Gebietskrankenkasse | Klara Pölt-Weg 2 | 6021 | Innsbruck |
| Vorarlberger Gebietskrankenkasse | Jahngasse 4 | 6850 | Dornbirn |
| Burgenländische Gebietskrankenkasse | Esterhazyplatz 3 | 7000 | Eisenstadt |
| Steiermärkische Gebietskrankenkasse | Josef Pongratz-Platz 1 | 8011 | Graz |
| Kärntner Gebietskrankenkasse | Kempfstraße 8 | 9021 | Klagenfurt |